



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE

Il quadro normativo introdotto dal D.Lgs 198 del 2021

18 luglio 2022

Articolo 62 del DL n. 1 del 2012

- ❑ L'obbligo della forma scritta
- ❑ Individuazione di pratiche commerciali sleali vietate (condizioni di acquisto ingiustificatamente gravose, prestazioni unilaterali ingiustificate etc.)
- ❑ fissazione di un termine legale per il pagamento del corrispettivo pari a 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per gli altri prodotti, che decorrono dall'ultimo giorno di ricevimento della fattura
- ❑ In caso di mancato rispetto del termine di pagamento era prevista una sanzione corrispondente alla maggiorazione del 4 per cento degli interessi di mora
- ❑ AGCM viene individuata quale autorità con poteri di vigilanza e sanzionatori

Il nuovo quadro normativo europeo e nazionale

- Direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali
- D.lgs 198 del 2021 ha dato attuazione, adeguamento e coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva 633/2019 in materia di pratiche commerciali, abrogando l'articolo 62 del D.L. n. 1 del 2012 e adeguando la normativa alle nuove indicazioni comunitarie in materia

Ambito di applicazione

- **Soggetti:** La nuova normativa trova applicazione solo nei rapporti B2B nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari
- **Oggetto:** La cessione di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che sono stabiliti nel territorio nazionale
- **Il criterio per individuare la normativa applicabile è dato dal Paese in cui è stabilito il fornitore.**
E' pertanto, possibile invocare la normativa nazionale solo nel caso in cui il fornitore sia stabilito in Italia e la cessione del prodotto avvenga in uno stato membro (art. 62 trovava applicazione a tutte le contrattazioni avvenute sul territorio nazionale a prescindere dallo Stato di stabilimento del fornitore).

Definizioni

I **contratti di cessione** hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari **ad eccezione**:

- di quelli conclusi con il consumatore (B2C)
- delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito
- conferimenti di prodotti agricoli e alimentari da parte di imprenditori ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzatori di produttori

Definizioni

Accordo quadro: è il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, avente ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni.

Il 12 luglio il Mipaaf ha pubblicato una circolare interpretativa (Prot. Interno N. 0308927 del 12 luglio), riguardo alla corretta interpretazione del combinato disposto di quanto statuito dalla lett. a) dell'art. 2 del D.lgs.n.198/2021 che definisce l'accordo quadro, con la lettera f) del citato articolo che, invece, individua le fattispecie del contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica. Secondo il Dicastero gli accordi quadro non devono intendersi sempre e comunque come contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica.

Definizioni

Nella circolare il Mipaaf precisa, infatti, che per qualificare l'accordo quadro, come contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica, è indispensabile che in questo si faccia espresso riferimento alle modalità di consegna dei prodotti, individuando il periodo di consegna, esplicitamente convenuto tra le parti, anche, per individuare le modalità di pagamento, sempre nel rispetto dei limiti temporali individuati dalla normativa in esame.

Prodotti agricoli e alimentari: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato

Definizioni

Prodotti agricoli e alimentari deperibili: sono i prodotti che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione

Saggio degli interessi: è il tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge

Prodotti deperibili- Nuova definizione

L'articolo 19-ter del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 198/2021.

In particolare, la disposizione in commento ha inserito un periodo alla fine del comma 1, lettera m), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 198/2021 estendendo la definizione di prodotti agricoli e alimentari deperibili, anche, a quelli a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisicochimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5.

Prodotti deperibili

Inoltre, il comma 2 dell'art. 19 *ter*, attraverso l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 198/2021, ha esteso il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

- a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.

Prodotti deperibili

Pertanto, nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica e su quella non periodica, è vietata la pratica di versare il corrispettivo dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per tutti i prodotti agricoli e alimentari su menzionati.

Devono essere considerati deperibili e quindi pagati a trenta giorni, anche, ad esempio, i prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza a 60 giorni, così come i prodotti sfusi ceduti dal produttore al rivenditore in involucri protettivi quali ad esempio le olive che potranno essere poste in vendita senza preimballaggio al consumatore, tutti i tipi latte ed, anche, i prodotti a base di carne che presentano le caratteristiche sopra riportate.

Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione (art. 3)

I contratti di cessione devono:

- essere conformi a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni
- essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.

L'obbligo di forma scritta può essere accolto con forme equipollenti tra cui documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.

Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione (art. 3)

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi:

- salvo deroga motivata in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione
- nei contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio

Pratiche commerciali sleali vietate blacklist (art. 4, comma 1)

Le pratiche commerciali vietate sono nulle per contrasto con una norma di legge e se inserite nei contratti determinano la nullità parziale del contratto.

I termini di pagamento per i prodotti deperibili non possono superare i 30 giorni, mentre per i prodotti non deperibili il termine è fissato a 60 giorni. Il termine di pagamento decorre dalla data di consegna dei prodotti o dalla data in cui è stato determinato il corrispettivo a seconda di quale delle due date sia successiva.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento sono dovuti interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine maggiorati di 4 punti percentuali

Pratiche commerciali vietate BLACKLIST art. 4

Rientrano nella cd. Blacklist ad esempio:

- Annullamento da parte dell'acquirente di ordine di prodotti deperibili con preavviso a 30 giorni
- Modifica Unilaterale da parte dell'acquirente o del fornitore delle condizioni di un contratto di cessione relative alla frequenza, al metodo, al luogo, alle norme di qualità
- La richiesta al fornitore di pagamenti non connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari

GREYLIST (art. 4, comma 4)

L'articolo 4 comma 4 individua le pratiche commerciali vietate (cd. GreyList) che sono nulle per contrasto imperativo con norma di legge salvo che non siano state precedentemente concordate per scritto dalle parti, in termini chiari e univoci tra cui ad esempio:

- la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi

LISTA NAZIONALE DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (art. 5)

L'articolo 5 individua, invece, una **lista nazionale di pratiche commerciali sleali** che sono equiparate alla cd. Blacklist e pertanto sono sempre nulle per contrasto imperativo con norma di legge, e se inserite nei contratti, comportano la nullità parziale del contratto. Di seguito si riportano alcune pratiche vietate:

- l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione

La vendita sottocosto (art. 7)

La vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è ammessa (art. 7, comma 1) solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. Si tratta di una vendita di un prodotto ad un costo inferiore a quello in cui viene messo in vendita.

In questo modo nel caso in cui l'operatore decida di porre in vendita sottocosto prodotti agricoli e alimentari e si dovessero verificare eventuali deperimenti o perdite dei medesimi, il venditore non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa sul proprio fornitore

Sanzioni

Le sanzioni sono parametrizzate sul fatturato ed è prevista una somma minima comunque dovuta:

- In caso di **violazione della forma scritta** è prevista la sanzione fino al 5% del fatturato ed il minimo edittale di €2000.
- In caso di **durata del contratto inferiore a 12 mesi** è prevista una sanzione fino al 3, 5% del fatturato con un minimo edittale di €10.000.
- In caso di **mancato rispetto dei termini di pagamento** la sanzione è del 3,5% del fatturato con il minimo di €1000.
- Per la **violazione della Black list** è prevista la sanzione fino al 5% del fatturato con il minimo di €30.000.

Autorità di Contrasto-ICQRF

L'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative:

- avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
- chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;
- effettua ispezioni in loco;
- accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata,

Autorità di contrasto -ICQRF

- avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della violazione accertata;
- pubblica regolarmente i provvedimenti sanzionatori inflitti;
- pubblica una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente decreto;
- entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Nell'esercizio delle sue attività può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri.

Procedimento relativo all'Autorità di contrasto

- Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.
- Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri

Procedimento relativo all'Autorità di contrasto

- Se vi sono ragioni sufficienti per dare seguito alla denuncia ICQRF avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta dal ricevimento della denuncia procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 1981 n. 689.

Termini per l'applicazione della normativa

- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (15 dicembre 2021)
- I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla stessa. Per cui i contratti stipulati antecedentemente al 15 dicembre 2021 sono stati ritenuti validi fino al 15 giugno p.v. data entro la quale tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere adeguati alla normativa.

Quesiti

- quali sono le differenze più significative rispetto all'art. 62 del D.l. 1/2012?
- il termine dei 60 giorni per i beni non deperibili decorre dalla consegna della merce (o dalla determinazione del prezzo) e non più dalla fattura. È corretto?
- il decreto prevede che il contratto debba essere redatto obbligatoriamente in forma scritta e deve esserci l'accettazione esplicita. È corretto?

- il tasso di interesse da applicare per il 2022 è pari al 12%, vale a dire 8% di interesse legale di mora a cui va aggiunto il 4% di maggiorazione come previsto dal D.Lgs. 198/2021?
- Gli intermediari devono sottoscrivere un contratto quadro con il fornitore e con il cliente?
 - Esiste una definizione di cliente "continuativo"?
 - Il termine di 30 giorni previsto dalla normativa con riferimento ai prodotti deperibili, può essere derogato in senso più favorevole per il fornitore?